

ADEMPIMENTI

Registrazione e integrazione delle fatture elettroniche

di **Alessandro Carlesimo**

L'ormai imminente estensione generalizzata della fattura elettronica avrà un effetto dirompente sugli obblighi formali posti a carico dei soggetti iva e, in particolar modo, sulle misure da adottare per assicurare l'ordinata rilevazione dei documenti emessi e ricevuti e l'univocità dell'annotazione nei registri, adempimenti propedeutici alla corretta liquidazione dell'iva di periodo.

Il passaggio da un sistema documentale analogico a un sistema digitalizzato basato su processi dematerializzati **comporterà infatti per gli operatori la necessità di ripensare le procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione.**

Una prima riflessione meritano gli obblighi di numerazione progressiva e di integrazione delle fatture di acquisto, in quanto, se ad oggi il cessionario può sovrascrivere il documento cartaceo con l'annotazione "materiale" del numero di protocollo e degli elementi necessari per l'assolvimento dell'imposta in regime di **reverse charge**, con l'**e-fattura** tale operazione non sarà più possibile, non essendo ammessa la **trascrizione di dati sul tracciato xml**, formato per sua natura **immodificabile**.

Il D.L. collegato alla Legge di Bilancio 2019 risolve i primi dubbi applicativi riscrivendo l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#).

Dalla norma viene espunto ogni riferimento alla **numerazione progressiva** dei documenti di acquisto, atteso che il transito dei documenti verso il sistema di interscambio agevolati, di per sé, il tracciamento **della fattura ricevuta all'interno del registro iva degli acquisti**.

La novella legislativa, di fatto, sopprime l'obbligo di numerazione progressiva e sembra allinearsi alle posizioni tenute dell'Amministrazione finanziaria, la quale, già nella [risoluzione 46/E/2017](#), ammetteva la possibilità di sottrarsi alla protocollazione manuale sull'assunto che **"l'apposizione fisica del numero progressivo iva sul documento originale non sia indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura a quelli riportati nel registro iva"**.

Ancor più recentemente la stessa Agenzia, nel tentativo di delineare soluzioni compatibili con il quadro normativo *in fieri*, **ha rimarcato la necessità di assicurare la correlazione tra le fatture ricevute ed i dati riportati sul libro degli acquisti**, condividendo la soluzione prospettata dal contribuente che intendeva superare l'apposizione del protocollo sul documento con un **doppio sistema di numerazione** basato sull'attribuzione virtuale di un identificativo **"Vim**

number” e del protocollo iva; dati che, congiuntamente alle altre informazioni trasfuse nel registro iva ed al numero di fattura attribuito dall'emittente, **garantiscono l'univoca associazione informatica della fattura alle annotazioni presenti sul registro (risposta all'interpello n. 34/2018).**

Con riferimento invece all'integrazione delle fatture recanti operazioni soggette ad inversione contabile, occorre richiamare quanto espresso nella [circolare AdE 13/E/2018](#) che proponeva, quale alternativa valida alla materiale annotazione, la creazione di un **documento speculare all'e-fattura** da conservare congiuntamente a quest'ultima, contenente gli estremi identificativi e gli elementi necessari per l'integrazione.

Il D.L. approvato interviene altresì sul **termine entro cui registrare le fatture emesse indicato all'articolo 23 D.P.R. 633/1972**, prevedendone il **differimento al giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento al medesimo mese (il documento continuerà quindi a **concorrere alla liquidazione del mese in cui l'imposta diviene esigibile**).



Seminario di specializzazione

L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >